



STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica COMPAGNIA ARCIERI DEL CASTELLO DI ENNA

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica COMPAGNIA ARCIERI DEL CASTELLO DI ENNA

ARTICOLO 2- SEDE E DURATA

La sede della a.s.d. Compagnia Arcieri del Castello di Enna è in Enna, Via Castagna n.9.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 3 – SCOPO E FINALITA'

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche, e si ispira in conformità ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'associazione ha per scopo la diffusione, la pratica e la propaganda dello sport in genere e in particolare delle attività di tiro con l'arco, soprattutto di tipo storico e tradizionale.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendimento annuale.

Fra le attività dell'associazione, la Compagnia Arcieri del Castello di Enna promuove:

- la ricerca e la rievocazione storica medievale, la valorizzazione e diffusione del tiro con l'arco attraverso l'attività sportiva ma anche attraverso l'attività didattica e culturale;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche anche al di fuori dell'attività di tiro con l'arco e della rievocazione medievale;
- attività didattiche e iniziative volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico culturale locale;

La Compagnia potrà affiliarsi ad altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva sia locali che nazionali.

ARTICOLO 4- SOCI

Sono soci dell'associazione coloro i quali condividono gli scopi dell'associazione e che s'impegnano a realizzarli. I soci dovranno adeguarsi allo Statuto e ai regolamenti interni deliberati dal Consiglio.

Il socio dovrà provvedere subito dopo l'ammissione al vestiario che dovrà seguire fedelmente le linee dettate dall'associazione, nello specifico non sono ammessi abiti dai colori eccentrici e poco medievali.

Nell'elaborazione dell'abito il socio dovrà fedelmente seguire le linee filologiche del periodo che si va a rievocare.

La qualità di socio non è trasmettibile e la quota associativa non potrà essere trasferita a terzi o restituita.

L'ammissione dei soci, previa domanda d'iscrizione, è deliberata dal Consiglio direttivo.

L'ammissione di nuovi soci nella Compagnia, prevede anche un periodo di prova di mesi tre, durante i quali il futuro arciere verrà valutato anche dal punto di vista comportamentale dal consiglio direttivo che si assume la responsabilità del futuro socio.

Ogni socio è tenuto nell'esercizio del tiro con l'arco a rispettare tutte le norme di sicurezza e a comportarsi come il buon padre di famiglia, prestando attenzione a non arrecare danno a persone o cose, utilizzando sempre le reti batti freccia e adottando comportamenti che garantiscono la sicurezza.

Le spade, i coltelli e le armi bianche in genere, al fianco dell'arciere sono ammesse solo per uso scenico e non potranno, in nessun caso, essere dotate di filo.

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsioni e morosità. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso Consiglio Direttivo. I ricorsi devono essere presentati entro 30 gg dalla data di comunicazione del provvedimento.

Ogni socio che verrà espulso non potrà chiedere nessun rimborso delle quote sociali. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo e nessun rimborso delle quote versate.

ARTICOLO 5- DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto. I minori fino a 14 non potranno esercitare tale diritto.

Al socio è consentito il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. Inoltre la qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

ARTICOLO 6- ORGANI SOCIALI

Gli organi della Compagnia Arcieri del Castello di Enna sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo

-Il Presidente

-Il Vice Presidente

ARTICOLO 7- ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo per l'anno avvenire e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta di almeno un terzo dei soci purchè in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio di messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative; in alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria o raccomandata.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e qualunque sia il numero dei soci nella seconda convocazione.

Possono intervenire nell'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purchè in regola con il pagamento delle quote associative. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, il socio potrà delegare al voto altro associato. A ciascun socio spetta un solo voto.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo per l'anno a venire, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo per mezzo di elezioni che si tengono ogni 4 anni; tali cariche sono rileggibili per i successivi 4 anni. L'Assemblea fissa il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo, eventualmente, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

L'Assemblea Straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50 % più uno dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

ARTICOLO 8- CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione; esso è eletto, insieme al Presidente, dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio saranno nominati un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e uno o più Consiglieri. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo è dotato di più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e dei servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Febbraio di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali e le modalità di tesseramento;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni del consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei regolamenti interni;
- la valutazione e redazione delle proposte di modifica dello Statuto;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- riconoscenze ai soci meritevoli.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario;

- Il Presidente ha potere di firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione; vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del

Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

–Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

–Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri e documenti contabili. Inoltre provvede a verificare la regolarità delle spese e autorizza il tesoriere al materiale pagamento.

–Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Si stabilisce inoltre che ogni spesa deve essere accompagnata da scontrino, fattura o ricevuta fiscale;

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il regolamento interno può provvedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente;

– Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 15gg e da tenersi entro i successivi 30 gg curando l'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 9- IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili o immobili di proprietà dell'Associazione.

Eventuali eccedenze di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini associativi.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio residuo non potrà essere

distribuito fra i soci ma sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 1.289/2002 successive integrazione e modificazioni.

-Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di norme vigenti.


Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 13/01/2015.

Enna, 13 gennaio 2015

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA

REG.TO IL 14 GEN. 2015 AL N. 62 SERIE 3

ESATTE € 200,00 (EURO Duecento/100)

di cui per IPOTECA € _____

CATASTO € _____

IL RESPONSABILE
(Attilio Garofalo)
Firma su delega del Direttore Provinciale

